

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1982

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 » (202), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive » (499), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 561  
NEPI (DC), relatore alla Commissione . . . 561

« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi » (339)  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 560, 561  
SCEVAROLLI (PSI), relatore alla Commissione 561

« Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » (758-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 560  
BONAZZI (PCI) . . . . . 560  
LAI (DC), relatore alla Commissione . . . 560  
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 560

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**« Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » (758-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Lai di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**LAI, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge che stiamo esaminando è già passato all'attenzione di questa Commissione in sede deliberante, ed è già stato approvato dalla Commissione stessa. Brevemente voglio ricordare che in pratica si tratta di attuare il principio secondo il quale queste somme che vengono erogate debbono essere valutate dal punto di vista fiscale per chi le percepisce come reddito di lavoro subordinato, con l'obbligo della ritenuta nella misura del 10 per cento dovuta dal percipiente.

Detto questo, c'è da rilevare che il provvedimento ritorna al nostro esame proprio perchè l'articolo 5 recitava come segue: « Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1981 ».

Ora, poichè il tempo è passato, giustamente la Camera dei deputati ha disposto la decorrenza di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 1982.

Chiedo quindi l'adeguamento a quanto la Camera ha modificato, poichè è giusto che la norma si riferisca al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della legge.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Lai e dichiaro aperta la discussione generale.

**BONAZZI.** Siamo perfettamente d'accordo sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MORO, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo desidera soltanto precisare, perchè resti a verbale, che il provvedimento non ha natura di interpretazione autentica; esso quindi regola il trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1982.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con la modifica approvata.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,25 alle ore 10,55.*

\* \* \*

**« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi » (339)  
(Discussione e rinvio)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Di-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1982)

sposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi ».

Ricordo alla Commissione che la trattazione di questo provvedimento è stata sollecitata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ritengo che l'argomento possa essere abbinato a quello delle permutate e delle vendite degli immobili statali, di cui ai disegni di legge n. 1488 e n. 1520.

Prego il senatore Scevarolli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**SCEVAROLLI**, *relatore alla Commissione*. Con il disegno di legge in oggetto si propone una modifica alla disciplina che regola la vendita dei beni immobili appartenenti allo Stato, sotto l'aspetto di una conveniente utilizzazione del ricavato della vendita stessa; in particolare, si prescrivono le finalità alle quali dovrebbero essere destinate le somme in questione e la assegnazione delle somme stesse ai Ministeri rispettivamente competenti.

Nella mia qualità di relatore, sono del parere che sia opportuno affidare l'esame preventivo del disegno di legge alla Sottocommissione alla quale è già stata affidata la valutazione dei provvedimenti citati dal Presidente. Si tratta infatti di una proposta governativa per una migliore disciplina delle vendite dei beni immobili dello Stato e della utilizzazione del ricavato della vendita stessa.

**PRESDENTE**. Poiché non si fanno osservazioni, il disegno di legge n. 339 sarà rimesso, per un esame preliminare, alla Sottocommissione istituita il 3 marzo scorso per l'esame dei disegni di legge nn. 1488 e 1520, che potrà così trattare globalmente l'argomento. Naturalmente, auspico che la Sottocommissione prevenga rapidamente alla conclusione dei suoi lavori.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278** » (202), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive** » (499), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri

(Rinvio della discussione congiunta)

**PRESDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, numero 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 », d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, e « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive », d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri.

Informo che la Sottocommissione costituita il 15 maggio 1980 per l'esame dei disegni di legge non ha ancora concluso i suoi lavori. Sarebbe opportuna una sollecita conclusione degli stessi, affinché i provvedimenti possano essere discussi dalla Commissione.

**NEPI**, *relatore alla Commissione*. Una rapida conclusione dei lavori della Sottocommissione è possibile, a condizione che il Governo definisca la propria posizione su alcuni punti.

**PRESDENTE**. Per il momento è opportuno, comunque, rinviare ulteriormente la discussione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, la discussione congiunta dei disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,05.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: **DOTT. GIOVANNI BERTOLINI**